

N. 00131/2016 REG.PROV.PRES.

N. 0998/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2015, proposto da:
Gabriella Colantuono, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Chirico, con domicilio
eletto presso Fabio Curcio in Napoli, Via Alessandro Poerio N. 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

nei confronti di

Elisabetta D'Elia;

per l'annullamento

della graduatoria finale di merito approvata con provvedimento n.aoodrca 9248 del
18/12/2014 relativa al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti

scolastici per la scuola primaria secondaria di primo secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi – in parte qua

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di prelievo per la trattazione della causa nel merito; considerato che l'urgenza nella trattazione discende nella specie dalla avvenuta definizione nel merito di numerose controversie analoghe proposte da soggetti inseriti nella medesima graduatoria, per cui è opportuno e rispondente a principi di imparzialità procedere alla definizione nel merito delle impugnative proposte da tutti i soggetti facenti parte della medesima graduatoria, al fine di rendere un assetto definitivo anche in ordine alla conseguente attribuzione delle sedi ai futuri dirigenti scolastici;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per 224 posti di dirigente scolastico nella Regione Campania bandito con decreto del 13.07.2011, tra cui il mancato riconoscimento di titoli culturali e corsi di aggiornamento, titoli di servizio;

Considerato che , ai fini della decisione del merito, parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il precedente di questa sezione, ordinanza n. 518/2015);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il 20 febbraio 2016, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine di ulteriori 10 giorni; qualora la parte opti per la notifica individuale, i termini assegnati sono prorogati di 7 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 11.5.2016,

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva; fissa per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 11.5.2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 14 gennaio 2016.

Il Presidente
Anna Pappalardo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 20/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)